

Prot. N. 2024/U/24

Reverendo Signore,

mi permetto sommessamente di ricordare alla Signoria Vostra Reverenda che, secondo la normativa canonica, riconosciuta e accettata dallo Stato italiano, nella competenza circa l'istruttoria prematrimoniale — che spetta al Parroco della parrocchia dove uno o l'altro dei nubendi abbia il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta almeno per un mese — rientra anche la richiesta di pubblicazioni civili da presentare al Comune nel quale uno dei due nubendi abbia la residenza civile, anche nel caso in cui tale Comune di residenza fosse differente dal Comune in cui si trova la parrocchia del Parroco competente per l'istruttoria prematrimoniale. Questo Ufficio è onorato di avere ormai da tempo specificato ciò anche ai Comuni siti in questa Arcidiocesi (cf Allegato) i quali tutti hanno mostrato di concordare con quanto sopra.

Pertanto, qualora la Signoria Vostra si trovasse a dover eseguire l'istruttoria prematrimoniale nel caso in cui il domicilio canonico e la residenza civile dei nubendi non coincidessero, in via ordinaria è da ritenersi non necessario né opportuno affidare il compito di richiedere le pubblicazioni civili a un Parroco di una parrocchia di quest'Arcidiocesi sita nel Comune di residenza di uno dei nubendi, potendo e dovendo svolgere Ella tale compito.

Grato per l'attenzione che vorrà concedere alla presente, profitto della circostanza per porgere i miei più cordiali saluti nel Signore.


3 095 2504311

Il Cancelliere Arcivescovile

Don Roberto Interlandi)

A tutti i Reverendi Parroci e Amministratori parrocchiali dell'Arcidiocesi di Catania

Loro Sedi (con Allegato)





Prot. N. 783/U/24

Egregio Signor Sindaco,

da qualche tempo sembra invalsa presso codesta Amministrazione pubblica (forse anche con la passata quiescenza di questa Curia) una prassi secondo la quale gli uffici comunali competenti rifiutano la richiesta di pubblicazioni dei dati dei nubendi quando essa sia redatta da un parroco di una parrocchia situata in altro Comune. Ciò può accadere non raramente, in quanto secondo il Decreto Generale sul Matrimonio emanato dalla Conferenza Episcopale Italiana il 5 novembre 1990, il parroco competente a svolgere l'istruttoria matrimoniale è «a libera scelta dei nubendi, al parroco della parrocchia dove l'uno o l'altro dei medesimi ha il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese» (n. 4), e il domicilio canonico può ben essere differente dalla residenza civile dei nubendi.

A tale riguardo, dopo un attento studio della normativa civile, canonica e concordataria, tale prassi sembra discutibile.

Infatti, in primo luogo, i parroci non sono funzionari del Comune, bensì dell'Arcidiocesi. Non a caso, l'intestazione della richiesta di pubblicazioni redatta dal parroco è «Arcidiocesi metropolita di Catania» (come si può facilmente notare dal modello che qui allego). Il Comune, in tal senso, si rapporta con l'Arcidiocesi e la sua Curia, non con il singolo parroco che redige concretamente le pubblicazioni a nome dell'Arcidiocesi.

In secondo luogo, l'art. 96 del Codice civile stabilisce che «La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona

che ne ha da essi ricevuto speciale incarico», senza alcuna specificazione della residenza di quest'ultima. Inoltre, il Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile, nell'edizione 2012, al n. 9.6.1, afferma: «L'ufficiale dello stato civile è da ritenersi non legittimato a sindacare la competenza o meno di un parroco. Ciò che rileva per l'ufficiale dello stato civile è assicurarsi che sia effettuata la pubblicazione per gli sposi residenti nel suo comune, nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli art. 93 e 94 del codice civile e dall'art. 53 del D.P.R. 396/2000 e che la stessa venga richiesta anche dal parroco davanti al quale il matrimonio verrà celebrato a norma dell'art. 6 citato, indipendentemente dal comune in cui è situata la parrocchia del parroco che procede all'istruttoria».

Non si comprende, quindi, la legittimità del rifiuto, da parte dell'ufficiale dello stato civile, davanti alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali redatta da un parroco di una parrocchia che non rientra nel territorio del medesimo Comune dal quale dipende detto ufficiale.

Pertanto, a meno che non siano in vigore ulteriori normative legittimamente emesse che questa Curia non conosce e in tal caso domanda gentilmente di essere informata, sono a chiedere cortesemente a codesta pregiata Amministrazione pubblica di accettare d'ora innanzi la richiesta di pubblicazioni matrimoniali che abbiano come intestazione «Arcidiocesi metropolita di Catania» redatte da un parroco di una parrocchia della medesima Arcidiocesi, a prescindere che detta parrocchia sia situata o no all'interno del territorio di codesto Comune.

Profitto della circostanza per porgere i miei più distinti saluti.

Don Roberto Interlandi

day Properto Interlant.

Cancelliere Arcivescovile di Catania

Mod. X

PARROCCHIA

Allegedo Arcidiocesi Metropolitana di Catania

Indirizzo		
Comune		Provincia
RICH	IESTA DI PUBBLICAZIO	NE
DA FA	RSI ALLA CASA COMUN	IALE
Al Signor Ufficiale di Stato Civile	e di	
Il sottoscritto Parroco		
richiesto di assistere al matrimonio	o canonico destinato a produrre gli effetti ci	ivili tra i Signori:
(1)	(1)	
nato a		
i1	il	
residente in	residente in	
via	via	
professione	professione	
stato civile	stato civile	
cittadinanza	cittadinanza	
chiede, ai sensi della normativa co attende la dichiarazione dell'esegu	oncordataria, che si effettui la pubblicazione nita pubblicazione ai termini di legge.	e in codesta Casa Comunale e
	,	
Luogo e data	<i>L.S.</i>	
		Il Parroco

^{1.} Cognome e nome: in caso di differenza dei dati anagrafici tra l'atto di Battesimo e l'atto civile di nascita, dopo le opportune verifiche, si riportino quelli dello stato civile.